

Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 65

(Rinvio alle leggi regionali)

1. Tutti i riferimenti alla legge regionale 5/2007 , parte II, e al regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 , emanato con decreto del Presidente della Regione del 17 settembre 2007, n. 296, contenuti nelle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore di cui all' articolo 68 , si intendono riferiti alla presente legge per quanto compatibili.

2. Per quanto non disciplinato dal capo VI in materia di sanzioni amministrative, si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.